

COMUNE DI CASTELDACCIA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>29</u>	OGGETTO: Approvazione schema tipo per la stipula di convenzioni con Enti che gestiscono comunità alloggio per disabili psichici.
Data <u>29.04.2016</u>	

L'anno Duemilasedici il giorno Venerdì del mese di Aprile alle ore 12,50 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Fabio Spatafora nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		Assente
1) Sig. Spatafora Fabio	- Sindaco	
2) Sig.ra Santoro Marzia	- Vice Sindaco	
3) Sig. Manzella Cosimo	- Assessore	
4) Sig. Calò Carmelo	- Assessore	
5) Sig. Speciale Pietro	- Assessore	X
	TOTALE	

Con la partecipazione del Segretario comunale D.ssa P. La Barbera

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:


- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _____
- Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta allegata "SUB A" dell'Ufficio Area VI^
-
- Visto che la stessa è dotata dei pareri previsti dalla legge;
- Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA


- 1) Di approvare la proposta di cui all'allegato "SUB A", che viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto.



**COMUNE DI CASTELDACCIA
PROVINCIA DI PALERMO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione schema tipo per la stipula di convenzioni con Enti che gestiscono comunità alloggio per disabili psichici.




**PROPONENTE
IL RESPONSABILE DELL'AREA VI
(Cristina Cusimano)**

Cristina Cusimano

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**




IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Signature]

REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere

NON NECESSARIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

[Signature]

L'Ufficio Servizi Sociali sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione;

Richiamata la legge Regionale n.22/1986, di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge 22/86 dispongono che i Comuni, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima legge regionale 22/86 ;

Atteso che per l'anno 2016, continuano a sussistere i requisiti soggettivi che hanno dato luogo al ricovero dei disabili psichici presso le Comunità alloggio di seguito riportate:

- C.S., G.A., P.D., presso la comunità alloggio "Serenità" sita in Bagheria;
- L.S.R. , presso la comunità alloggio Serenità sita in Altavilla Milicia;
- S.A.F., presso la comunità alloggio "Sacro Cuore " sita in Casteldaccia;
- C.R. presso la comunità alloggio " Il Tulipano" sita in Corleone;
- G.M. presso la comunità alloggio "Sant'Anna" sita in Castelbuono;
- G.M.C. presso la comunità alloggio "Casa Filippo" sita in Campofelice di Rocella;

Preso atto che le convenzioni stipulate con le Cooperative Sociali che gestiscono le suddette comunità sono scadute ;

Atteso che occorre stipulare apposite convenzioni con le Cooperative che gestiscono le suddette comunità, per regolare le prestazioni da erogare agli utenti e i corrispettivi dei costi per i servizi resi;

Considerato che le spese di mantenimento dei soggetti portatori di handicap mentali e/o dimessi dall'O.P., sono posti a carico del Comune di origine o di ultima permanenza;

Atteso che trattasi di spesa obbligatoria per legge ai sensi della L.R. 22/86 che all'art.3 prevede interventi utili alla tutela delle persone prive di adeguato sostegno sociale, familiare ed economico;

Considerato che, con Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 04/06/1996, sono stati approvati gli schemi di convenzione tipo per la gestione, da parte dei Comuni della Regione, dei servizi socio-assistenziali previsti per legge;

Considerato che le Cooperative che gestiscono le suddette comunità alloggio sono in possesso dei requisiti di legge e regolarmente iscritte all'Albo Regionale o previsto dall'Art.26 della l.r. n.22/86;

Ritenuto stipulare le convenzioni, secondo quanto disposto dal Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 04/06/96, per la durata di anni uno;


Vista la l.r. 22/86;

PROPONE

Di approvare l'allegato schema tipo, redatto secondo quello approvato dal Decreto Presidenziale della Regione Sicilia sopra citato, per la stipula di convenzioni, per la durata di anni uno, regolanti i rapporti con gli Enti che gestiscono le comunità alloggio dove in atto sono inseriti i disabili psichici a carico del nostro Comune e regolarmente iscritte all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati.

Di demandare al responsabile dell'Area VI gli adempimenti gestionali conseguenti;

**Il Responsabile del Procedimento
(Domenico Guttilla)**



**IL RESPONSABILE DELL'AREA VI
(Istr. Dir.vo Amm.vo Cristina Cusimano)**

COMUNE DI CASTELDACCIA

Provincia di Palermo

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI -

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, in Casteldaccia nei locali della residenza municipale tra l'Amministrazione Comunale di Casteldaccia, P. IVA 00582420824 legalmente rappresentata dalla Sig.ra _____, nata _____ il ___/___/_____, dipendente Comunale, nella funzione di responsabile dell'Area VI, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Casteldaccia, domiciliata per la carica presso la sede Municipale di Piazza Matrice, 11 e il Sig. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa Sociale _____, con sede legale in _____ Via _____, partita IVA _____, iscritta al n. _____ dell'Albo Regionale Enti Locali, con D.D.R. n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio, sita in _____ Via _____, con una capacità ricettiva di n. _____ unità.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Casteldaccia, in attuazione della L.R. n° 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche economiche e di opportunità politico - sociali inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici, in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di conven-

zioni con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, IV comma, lett. c) della L.R. 22/86, nella L.R. n° 142/90, capo VIII e nella L.R. n° 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto ente (Cooperativa _____) si propone di concorrere all'attuazione del programma Comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato, così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto ed utenza - L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale _____ svolte nella comunità alloggio sita in _____, Via _____, per il soggetto inviato dall'ufficio dei servizi sociali comunali su segnalazione scritta dei dipartimenti di salute mentale competenti per territorio dell' ASP.

Il numero massimo degli Utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n° _____ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART. 2 Modalità di ammissione -L'ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati

all'art. 1 il soggetto affidato dall'A.C. anche attraverso le circoscrizioni. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del dipartimento di salute mentale previo parere del servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

ART. 3 -Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore ove esiste. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto all'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno dell'effettiva presenza.

In caso di dimissioni l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il C.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4 Modalità di intervento -Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione con l'équipe del C.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e di reinserimento predisposto per ciascun ospite;

- la riacquisizione di abilità individuali ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di ge-

stione del quotidiano nel gruppo;

- il potenziamento della capacità di inserimento in ruoli sociali;

- il recupero scolastico e la formazione professionale;

- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C.. per borse di formazione-lavoro a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con il datore di lavoro;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;

- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile,

- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali;

- a garantire agli ospiti l'uso di camere o unità alloggio (con non più di tre letti) dotate di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria, della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo,

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N..

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie

	e gli enti previdenziali;	
	- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;	
	- a predisporre linee programmatiche, unitamente al C.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale professionale del comune, sull'attività da svolgere annualmente;	
	- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al C.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;	
	- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;	
	- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.	
	A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le altre prestazioni convenute.	
	ART. 5 Personale -Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:	
	a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati,	
	b) due assistenti agli inabili o anziani;	
	c) due infermieri professionali con reperibilità notturna; ove l'azienda ASP non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;	

d) due ausiliari, in relazione alle necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";

e) un animatore in convenzione;

f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione a specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'équipe del C.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N.L. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; tale adempimento l'Ente si impegna, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, parteciperà inoltre ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il C.S.M. competente per territorio.

Per la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

T. 6 Prescrizioni - L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

T. 7 Fruizione servizio pubblico - I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del

proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 8 Assenza per ricovero in ospedale - Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite

dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione

all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero

ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della strut-

tura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del C.S.M. e sulla

scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione

all'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 9 Continuità del servizio - L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione

l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10 Volontariato - L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza o

di volontari, a supporto della attività assistenziali. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da

volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse

allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre il rimborso delle

spese da questi effettivamente sostenuti, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di

tipo professionale con l'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza

non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori

previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere comple-

mentare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concor-

rono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente

documentati, per i quali l'ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determina-

ti, purché preventivamente autorizzato dall'A.C..

ART. 11 Partecipazione dell'utenza - L'A.C. promuove in raccordo con il C.S.M., incontri con l'ente

gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifi-

che da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 12 Corrispettivo del servizio - L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) un compenso fisso mensile di €. _____ iva inclusa per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. _____ iva esente da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre

di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 13 Rimborsi - Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 60 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo di lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART. 14 Integrazione retta - In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'ASP competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

ART. 15 Corrispettivi per ospitalità diurna - Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del C.S.M. competente per territori o al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

ART. 16 Durata della convenzione -

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può, con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del C.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non

sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 17 Recesso dalla convenzione - L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino alla definizione della controversia.

ART. 18 Validità Convenzione -La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- copia del decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;

- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.38 del D.L.gs n.163/2006 e s.m. i, relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

ART. 19 Registrazione convenzione - Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente Gestore, se dovute;

Art. 20 Rinvio -Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.21 Foro Competente - In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello territoriale.

Art. 22 Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La società coop. _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'arti. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.; L'Ente si impegna a dare comunicazione all' A.C. ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo, della notizia dell'inadempimento


della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


IL LEGALE RESPONSABILE (Coop. _____) IL CAPO AREA VI

(_____)


(_____)

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE


ASSESSORE ANZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione
Il sottoscritto Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991,N.44

ATTESTA

ATTESTA

Che la presente delibera è registrata al n. _____ del reg. Alb. ed è affissa all'Albo Pretorio on-line il _____ per rimanervi giorni 15 consecutivi

Che la presente deliberazione

1 - Sarà affissa all'Albo pretorio on-line il giorno _____

per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.11-1° comma L.R.44).

Casteldaccia, li _____

Il Segretario Generale

IL MESSO C/LE _____

Casteldaccia li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 3.12.1991, N.44 e successive modifiche ed integrazioni


ATTESTA

Che ai sensi della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il giorno _____ perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione e che non sono state prodotte opposizioni contro di essa.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 Dec. LEG.VO 267/2000

Li, _____



IL SEGRETARIO GENERALE
